

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 4 2018



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2018

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Beatrice Serra

LA COSTRUZIONE *PER LEGEM* DELL'ORDINAMENTO CANONICO: POSTILLE IN TEMA DI METODO GIURIDICO*

SOMMARIO: 1. Il metodo giuridico come problema e la specifica valenza, comparativa e teorica, del diritto canonico. – 2. Il riordino della tradizione giuridica della Chiesa nella forma 'Codice'. Effetti e limiti di questa opzione metodologica. – 3. La costruzione della giuridicità canonica sulla ricerca della volontà divina. – 4. Una indicazione di metodo.

1. *Il metodo giuridico come problema e la specifica valenza, comparativa e teorica, del diritto canonico*

In un incontro di studio dedicato al metodo nelle scienze istituzionali e giuridiche in prospettiva interdisciplinare, il presente contributo ha lo scopo di evidenziare alcuni significati assunti dal ricorso alla legge quale metodo di costruzione, interpretazione ed analisi del diritto con specifico riferimento all'esperienza giuridica della Chiesa cattolica.

Ma perché guardare al diritto canonico e, in modo particolare, alla costruzione del diritto canonico *per legem*, in una riflessione corale sul metodo giuridico?

Le ragioni, a mio avviso, sono almeno due, tra loro strettamente connesse.

La prima ragione per la quale può essere utile guardare all'esperienza canonistica è la specifica valenza, comparativa e teorica, del diritto canonico.

Una valenza comparativa e teorica che si coglie, ad esempio, già se poniamo in relazione i caratteri del diritto canonico

* Contributo sottoposto a valutazione.

con due fondamentali indirizzi metodologici seguiti dalla dottrina statale.

Mi riferisco, in particolare, agli indirizzi metodologi denominati giurisprudenza dei concetti e giurisprudenza degli interessi, secondo la terminologia coniata dalla dottrina tedesca tra ottocento e novecento¹.

Specificatamente, secondo il metodo della giurisprudenza dei concetti, il compito del giurista è, esclusivamente, quello di dedurre logicamente dalle norme giuridiche positive dei concetti, funzionali alla costruzione di un sistema completo e coerente. È all'interno di tale sistema che il giudice deve ricondurre i fatti materiali ai quali attribuire il significato giuridico che scaturisce dal sistema stesso quale assetto compiuto e privo di lacune.

Si tratta di un metodo – ampiamente analizzato nel noto dibattito sui concetti giuridici che animò la scienza giuridica italiana fra il 1935 ed il 1942² –, squisitamente logico-formale, privo di tensione ai contenuti che, a tacer d'altro, presenta l'inconveniente di creare un distacco tra l'apparato normativo e la realtà sociale che costituisce l'oggetto di tale apparato, tra il diritto e i bisogni della società.

¹ Su questi due indirizzi metodologici, affermatasi in Germania nel primo decennio del '900, si veda l'acuta analisi di T. ASCARELLI, *Dispute metodologiche e contrasti di valutazione*, in *Rivista trimestrale di procedura civile*, 1953, pp. 115-123.

Per una ricostruzione più ampia della questione del metodo nella dottrina tedesca si rinvia a K. LARENZ, *Storia del metodo nella scienza giuridica*, Milano, 1966, spec. pp. 17-117.

² Il dibattito sui concetti giuridici originò da uno studio di S. PUGLIATTI, *Logica e dato positivo in rapporto ai fenomeni giuridici anomali*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, 1935, 113, pp. 158-169, e coinvolse insigni studiosi. Per gli scritti sui quali e attraverso i quali si svolse il dibattito si veda CALOGERO, CESARINI SFORZA, JEMOLO, PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, a cura di N. IRTI, Milano, 2004.

Una visione di insieme di tale dibattito si rinviene in N. IRTI, *La polemica sui concetti giuridici*, in *Rivista Trimestrale di diritto processuale civile*, 2004, pp. 9-22; M. TEDESCHI, *Il contributo della scienza giuridica italiana nell'ambito del diritto canonico e del diritto ecclesiastico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2003, pp. 615-618; A. DE GENNARO, *Cristianesimo e cultura giuridica*, Milano, 1974, pp. 4-20.

Come ebbe ad evidenziare Arturo Carlo Jemolo, i concetti possono «restare caselle vuote, creazioni spirituali che in dati periodi storici rimangono senza alcun contenuto»³.

Secondo, invece, l'indirizzo metodologico della giurisprudenza degli interessi – sorto in reazione alla giurisprudenza dei concetti⁴ –, l'indagine scientifica del diritto va riferita non ai concetti tratti dalle norme positive, ma alla analisi dei problemi che l'ordinamento considera e dirime valutando e contemperando gli interessi presenti nelle fattispecie che si presentano. L'oggetto di studio della dottrina e il punto di riferimento del giudice sono, pertanto, i giudizi di valore sottesi al testo della legge.

Il metodo della giurisprudenza degli interessi evita gli inconvenienti a cui espone l'astrattezza del metodo della giurisprudenza dei concetti ma non offre, tuttavia, agli studiosi e agli interpreti del diritto le garanzie date dalla griglia logica della costruzione per concetti⁵. Al contempo, il metodo della giurisprudenza degli interessi rischia di sfociare «nello *impasse* empirico dei conflitti di interessi»⁶.

Ebbene, a fronte dei limiti di questi due fondamentali indirizzi metodologici, che riecheggiano la dicotomia tradiziona-

³ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, in Id., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e coordinate da L. SCAVO LOMBARDO, Milano, 1957, p. 153.

Ampiamente, sull'atteggiamento critico di Jemolo verso le costruzioni di logica astratta si veda in particolare G. DALLA TORRE, *Un altro Jemolo*, Roma, 2013, pp. 39-46.

⁴ Per una analisi della genesi della giurisprudenza degli interessi, avvenuta nella dottrina e nella prassi giudiziaria del primo dopoguerra in risposta al declino della giurisprudenza dei concetti e sul passaggio dall'uno all'altro indirizzo metodologico si veda L. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, 1985, pp. 11-19; Id., *Ancora sul metodo giuridico*, in *Rivista trimestrale di diritto processuale civile*, 1984, pp. 321-341; Id., *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in *Jus*, 1976, pp. 3-11; F.M. DOMINÈDÒ, *Giurisprudenza dei valori*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, I, Padova, 1950, pp. 471-477.

⁵ Per lucide argomentazioni a favore della persistente necessità di un ordine logico nella conoscenza del diritto si veda S. PUGLIATTI, *La logica e i concetti giuridici*, in CALOGERO, CESARINI SFORZA, JEMOLO, PUGLIATTI, *La polemica sui concetti giuridici*, cit., pp. 43-70.

⁶ R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino, 2010, p. 3.

le tra legge e diritto giurisprudenziale e, ancor oltre, la dicotomia tra sistemi giuridici continentali e sistemi di *common law*, emerge una specifica valenza comparativa e ricostruttiva del diritto canonico.

Perché?

Perché il diritto canonico – che è il più antico tra i diritti vigenti –, per le sue caratteristiche occupa una posizione intermedia tra ordinamenti continentali, ove vale o dovrebbe valere il primato della legge codificata, e ordinamenti anglosassoni, che si incentrano sulla funzione creativa del giudice⁷.

Pur essendo attualmente impiantato su una codificazione, il diritto canonico, soprattutto se considerato in una prospettiva diacronica, affianca, infatti, allo strumento Codice una mentalità giuridica empirica, una tendenziale vocazione giurisprudenziale⁸.

Né potrebbe essere diversamente. Il diritto, nella Chiesa, è uno strumento funzionale alla realizzazione delle esigenze salvifiche dell'uomo; esigenze che, per essere recepite e soddisfatte, richiedono la considerazione delle circostanze umane e contestuali, una analisi minuta della singolarità che non può mai oscurare il ruolo centrale e propulsivo dell'interprete⁹.

⁷ Per le caratteristiche dei sistemi giuridici di *civil law* e dei sistemi giuridici di *common law* e sulle differenze fra i due sistemi si vedano i classici contributi di R. DAVID, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, edizione italiana a cura di R. SACCO, Padova, 1980³, pp. 27-126, 271-385 e di G. RADBRUCH, *Lo spirito del diritto inglese*, a cura di A. BARATTA, Milano, 1962, spec. pp. 3-21.

Più recentemente cfr. anche L. PEGORARO, A. RINELLA, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, pp. 41-86.

⁸ Sulla incidenza della attività interpretativa ed applicativa nella definizione della fisionomia del diritto della Chiesa cattolica si veda l'accurata analisi di J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione del sistema canonico*, in *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico*, a cura di J.I. ARRIETA, G.P. MILANO, Città del Vaticano, 1999, pp. 301-415, nonché per una visione di sintesi, G. FRANSEN, *La valeur de la jurisprudence en Droit canonique*, in *La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico* (Pamplona, 10-15 de octubre de 1976), I, Pamplona, 1979, pp. 197-213.

⁹ Sulla funzionalità del *ius Ecclesiae* al bene spirituale del singolo e della comunità si vedano le classiche pagine di P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, 1962, pp. 197-293.

Ma non solo.

L'attenzione alla singolarità propria del diritto canonico, come pure la sua valenza comparativa, scaturiscono dalla dimensione universale di tale diritto.

Il diritto canonico si applica a tutti i battezzati cattolici in qualunque parte del mondo essi si trovino cosicché, per un verso, è un diritto che concorre su uno stesso territorio con il diritto degli Stati e, per l'altro verso, è un diritto che si forma in interazione con «tutte le risorse, le ricchezze, le consuetudini dei popoli nella misura in cui sono buone»¹⁰. Ne consegue che il *ius Ecclesiae* è un modello di compresenza di una pluralità di vissuti e approcci giuridici differenti.

Ne consegue, altresì, che il diritto della Chiesa consente, anzi, *richiede*, alla scienza giuridica di mediare le categorie logiche e le costruzioni sistematiche con la concretezza e singolarità dell'esperienza¹¹.

La seconda ragione che, in una riflessione corale sul metodo giuridico, induce a guardare alla costruzione *per legem* del diritto canonico, si rinviene nella specifica crisi metodologica vissuta, oggi, dalla scienza giuridica.

Tale crisi metodologica è una conseguenza diretta della crisi attuale del diritto legislativo.

Per il vero, l'incapacità della norma posta dal legislatore di ordinare la vita del gruppo sociale e dirimerne, efficacemente, i conflitti – già affiorata nei primi cinquant'anni del Novecento e percepita dalla dottrina italiana¹² –, è oggi palese ed irreversibile.

Di rilievo per i profili applicativi del principio della *salus animarum* gli studi di J. HERRANZ, P. MONETA, C.J. ERRÁZURIZ, J.I. ARRIETA, H. PREE, P. GEFAELL, P. O'CALLAGHAN, I. PÉREZ DE HEREDIA, J.L. GUTIÉRREZ, sul tema «*La salus animarum*» nell'esperienza giuridica della Chiesa, pubblicati in *Ius Ecclesiae*, 2000, 12, pp. 291-493.

¹⁰ CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 13.

¹¹ Sulla universalità quale fondamentale nota caratterizzante del diritto canonico si veda per tutti P.A. D'AVACK, *Trattato di Diritto Canonico*, Milano, 1980, pp. 127-132.

¹² Esemplificativa in questo senso l'opera collettiva che raccoglie i contributi di G. BALLADORE PALLIERI, P. CALAMANDREI, G. CAPOGRASSI, F. CARNELUTTI,

In particolare, la natura frammentata della società odierna determina una tensione strutturale fra il formalismo razionale della legge e il pluralismo sostanziale delle differenze, tra istanze particolari riferibili a specificità religiose, culturali ed etniche e la riproposizione, attraverso la legge, di valori collettivi che si tende a ribadire come predominanti e condivisi dalla maggioranza.

Questa tensione strutturale, comune a molti ordinamenti di *civil law*, si palesa in tali ordinamenti in diverse forme, che evidenziano la crisi della centralità e superiorità della legge parlamentare classica: si pensi all'abuso della delegificazione o al superamento, in nome della efficienza e della efficacia, della subordinazione dell'attività amministrativa alla legge¹³.

Ancor oltre, la suddetta tensione strutturale esprime una transizione: la transizione dalla concezione del diritto come valore assoluto, formalizzato da una legge che lo fonda e dal potere dello Stato che la garantisce, alla concezione del diritto come valore relativo e principalmente relazionale, in quanto risultato dell'interazione di più soggetti in campo e del bilan-

G. DELITALA, A.C. JEMOLO, A. RAVÀ, G. RIPERT, *La crisi del diritto*, a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, Padova, 1953.

Sulla percezione della crisi del diritto nella dottrina italiana si veda anche P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Milano, 2000, pp. 149-155 e 275-299; C. LANZA, "Crisi della legalità". *Esperienza contemporanea. Exempla romani*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, Torino, 2017, pp. 99-122.

¹³ Sui fenomeni della delegificazione e del mutamento del concetto di legittimità amministrativa che emergono dalla prassi giuridica italiana e da quella di altri paesi continentali si veda, a titolo indicativo, F. SORRENTINO, *Legalità e delegificazione*, in *Diritto amministrativo*, 1999, 3-4, pp. 359-380; F. TERRE, *La «crise de la loi»*, in *Archives de philosophie du Droit*, 1980, 25, pp. 17-28; F. FORSTHOFF, *Rechtsstat im Wandel*, Kohlhammer, Stuttgart, 1964, trad. it., *Stato di diritto in trasformazione*, a cura di C. AMIRANTE, Milano, 1973, spec. pp. 197-132 e 233-245; L.I. HIERRO, *Igualdad, generalidad, razonabilidad y crisis de la ley*, in *Uguaglianza, ragionevolezza, logica giuridica*, Milano, 2006, pp. 289-326; F. MERUSI, *Sentieri interrotti della legalità. La decostruzione del diritto amministrativo*, Bologna, 2007.

Di rilievo anche il quadro di sintesi sulla crisi della legge in chiave comparativa che si rinviene in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. RINELLA, M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Torino, 2016, pp. 83-178.

ciamento di una varietà di interessi e valori propri della produzione giuridica di una realtà globale¹⁴.

Dal che una precisa conseguenza: ciò che la scienza giuridica, oggi, sperimenta è, da una parte, la dissoluzione del circuito comunicativo legge/soggetto di diritto, lo svuotamento di effettività della norma costruita per fattispecie prescrittive tipiche ed astratte; e, dall'altra parte, la necessità della ricerca di nuove categorie ordinanti, a fronte della perdita della capacità orientativa delle mappe concettuali ereditate dal passato¹⁵.

Ebbene, in questo momento di trasformazioni profonde, nel quale i giuristi si trovano in un mondo di mezzo, che non è più il mondo di prima, ma che non è, ancora, il mondo di dopo, dalla considerazione della costruzione *per legem* del diritto canonico possono forse derivare alla scienza giuridica secolare alcune indicazioni di metodo, se non, come sostiene Paolo Grossi, una vera e propria lezione di metodo¹⁶.

¹⁴ Specificatamente, sulla differenza fra queste due diverse concezioni del diritto, usualmente lette l'una come espressione della modernità e l'altra come espressione dell'epoca post-moderna, si veda l'analisi di R.E. KOSTORIS, *Presentazione. Un diritto postmoderno*, in *Percorsi giuridici della postmodernità*, a cura di R.E. KOSTORIS, Bologna, 2016, pp. 9-24, nonché M. VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, pp. 206-208.

¹⁵ Per una riflessione corale sulla crisi odierna dei giuristi, legata alla definitiva crisi del paradigma moderno e alla consapevolezza di dover rivedere le categorie teoriche tradizionali, si vedano le opere collettive *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, a cura di M. VOGLIOTTI, Torino, 2008; *Fine del diritto?* a cura di P. ROSSI, Bologna, 2009.

¹⁶ Cfr. P. GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2003, 32, p. 384.

Sulla ricchezza di spunti e contenuti che la considerazione dell'ordinamento giuridico della Chiesa offre alla scienza giuridica contemporanea cfr. anche C. MINELLI, *La questione del metodo nel diritto canonico. Il rinnovarsi di una sfida*, in *Ius Ecclesiae*, 2013, 2, pp. 449-457; L. ZANNOTTI, *Il diritto canonico nel tempo presente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013, 36, pp. 1-6; G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018⁵, pp. 1-27; C. FANTAPPIE, *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?* in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, 1, pp. 231-236.

Quanto alla innegabile incidenza storica del diritto canonico nella formazione della tradizione giuridica occidentale si veda per tutti H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998, spec. pp. 83-131 e 175-271.

2. *Il riordino della tradizione giuridica della Chiesa nella forma 'Codice'. Effetti e limiti di questa opzione metodologica*

Per enucleare i molteplici significati assunti dal termine legge nell'esperienza giuridica della Chiesa e, dunque, i molteplici significati che si possono attribuire alla formula 'costruzione del diritto canonico *per legem*' servirebbero molti passaggi.

Nei limiti delle presenti riflessioni mi soffermerò su due profili: sulla costruzione *per legem* del diritto canonico come metodo in senso moderno e sulla costruzione *per legem* del diritto canonico come idea.

Si tratta di due profili in sé distinti ma strettamente connessi, poiché è la costruzione *per legem* del diritto canonico come idea che determina le condizioni d'uso della costruzione *per legem* del diritto canonico come metodo.

Veniamo ora alla costruzione *per legem* del diritto canonico come metodo.

È noto che nel pensiero giuridico moderno, proprio dei sistemi di *civil law*, resa netta la distinzione e separazione fra elaborazione e applicazione della norma, è dominante l'idea che il diritto deve essere formato, primariamente, per mezzo di leggi positive, generali ed astratte espressione della volontà di chi detiene il potere; leggi la conformità alle quali è l'elemento che struttura tutto l'ordinamento, il nucleo esplicito di riconoscimento di ciò che è *ius*¹⁷.

Ebbene, se si guarda al diritto della Chiesa in prospettiva diacronica, c'è un evento storico preciso in ragione del quale anche il diritto della Chiesa viene ad essere costruito, in modo compiuto e palese, principalmente e prevalentemente attraverso la legge formale.

Questo evento storico è il Codice del 1917, la prima codificazione canonica.

Il Codice del 1917 determina una frattura rispetto al metodo compilatorio che, sino ad allora, aveva caratterizzato il diritto canonico e rispetto all'approccio empirico, essenzialmen-

¹⁷ Su questa caratteristica della modernità giuridica cfr. per tutti N. BOBBIO, *Legalità*, in *Dizionario di politica*, Torino, 1976, spec. p. 520.

te giurisprudenziale e dottrinale di costruzione della giuridicità, proprio del diritto comune¹⁸.

Ma come e perché si realizza questa frattura metodologica?

Il primo Codice canonico del 1917 fu elaborato, principalmente, per una ragione pratica: ricomporre l'immenso e caotico assetto delle fonti del diritto formatosi, sino allora, intorno al *Corpus iuris canonici*¹⁹.

Data tale esigenza, lucidamente emersa nel Concilio Vaticano I²⁰, già nella prima fase di riordino del *ius Ecclesiae* l'elaborazione e presentazione del diritto propria dei Codici statali ottocenteschi sembrò più funzionale alla semplificazione, chiarezza e conoscibilità della legislazione ecclesiale rispetto alla redazione di una nuova Collezione. E ciò nella convinzione di poter utilizzare la tecnica codificatoria come uno strumento estrinseco e neutro, scisso dai valori e dalla percezione del diritto sottesa ai Codici moderni²¹.

¹⁸ Al riguardo e per ampie considerazioni sulla frattura metodologica determinata nel diritto canonico con il passaggio dal metodo compilativo al metodo codificatorio si veda S. KUTTNER, *Il diritto canonico nella storia*, in *Jus*, 1967, 18, pp. 239-248; P. CAPPELLINI, *Forma-Codice e diritto canonico. Appunti per una riflessione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2017, 1, pp. 9-35.

Va peraltro evidenziato, con riferimento ai sistemi statali, che il distacco fra il diritto comune ed il movimento per la codificazione definitosi in Europa nella seconda metà del XVIII secolo non è condiviso da una parte della dottrina che ritiene i Codici un esito giuridico in implicita continuità con il diritto comune. Su questa chiave di lettura si veda P. CARONI, *La storia della codificazione e quella del codice*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 2001, 29, pp. 55-81 e bibliografia ivi citata.

¹⁹ La *ratio* pratica della prima codificazione canonica, volta a razionalizzare il *ius Ecclesiae* attraverso l'eliminazione delle norme abrogate o obsolete e l'adattamento delle altre norme alle esigenze dei tempi è chiaramente sancita sia nel m.p. *Arduum sane munus* del 19 marzo 1904, con il quale Pio X diede inizio ai lavori di codificazione (cfr. A.S.S., 36, 1903-1904, pp. 549-551), sia nella Cost. ap. *Providentissima Mater Ecclesia* del 27 maggio 1917, con la quale Benedetto XV promulgò il Codice (cfr. A.A.S., 9, 1917, *pars* II, pp. 5-8).

²⁰ Sul tema della necessità di riformare il diritto della Chiesa emerso nel Concilio Vaticano I si veda per tutti G. FELICIANI, *Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, II, Milano, 1981, pp. 35-80.

²¹ Sulle ragioni della scelta, fortemente sostenuta da Pio X ma già proposta durante il Concilio Vaticano I, di ridefinire il volto giuridico della Chiesa attraverso un Codice, si veda in particolare C. MINELLI, *Pio X e l'avvio del pro-*

L'intento di utilizzare la codificazione solo per aggiornare e consolidare il *ius vetus* – rendendolo adeguato all'azione di governo e alle nuove necessità della società ecclesiale –, si riflette, del resto, nell'atipicità del Codice pio-benedettino, che si pose in sostanziale continuità con il diritto anteriore (can. 6), prevede fonti suppletorie extracodicali (can. 20), equiparò la consuetudine alla legge e tollerò consuetudini *contra legem* (cann. 5, 25-30), assunse, cioè, diversi tratti, ampiamente evidenziati in dottrina, che lo distinsero dai sistemi chiusi e completi, costruiti sulla assoluta supremazia e autosufficienza della legge positiva, costituiti dai Codici statali²².

Alla prova dei fatti, però, l'adozione del Codice, quale nuova forma in cui ordinare la tradizione giuridica della Chiesa, non fu scindibile dall'adozione di quel modo di pensare, costruire e applicare il diritto *mediante* e *secondo* legge espresso dalla modernità giuridica.

Al riguardo basta considerare due aspetti.

Il primo è il profondo cambiamento nella formulazione, enunciazione e concezione della norma, apportato dalla codificazione rispetto alle collezioni medievali.

Nelle collezioni medievali la norma, data in forma casistica, nasceva *da* e *per* problemi reali, era una soluzione storica, elaborata induttivamente dall'interprete, motivata e giustifi-

cesso di codificazione, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2013, 33, pp. 1-38; G. FELICIANI, *Il cardinale Gasparri e la codificazione del diritto canonico*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, II, Soveria Mannelli, 1998, pp. 567-573; P. CIPROTTI, *Codex iuris canonici*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960, pp. 236-240.

Quanto all'*iter* di redazione del Codice del 1917 e, soprattutto, all'intero percorso storico, culturale, ideologico ed ecclesiologico che portò alla codificazione canonica si rinvia al fondamentale contributo di C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t. II, *Il Codex Iuris Canonici (1917)*, Milano, 2008.

²² Sui profili che distinguono il Codice di diritto canonico del 1917 dall'assetto tipico dei Codici moderni si veda la puntuale ricostruzione di C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, t.II, *Il Codex Iuris Canonici (1917)*, cit., pp. 988-993, 1006-1015 e 1033-1061.

Per ulteriori riflessioni sulla atipicità della codificazione ecclesiale cfr. altresì P. GHERRI, *Il primo Codice di diritto canonico: fu vera codificazione?* in *Apollinaris*, 2003, 77, pp. 827-898.

cata dall'aderenza alla situazione da dirimere e dall'ancoraggio ai casi analoghi²³.

Nel Codice del 1917, invece, la norma astrae dai fatti concreti, è un dispositivo breve, generale, privo di motivazione, che poggia, direttamente, sulla volontà e autorità del legislatore.

Alla codificazione della sostanza del *ius Ecclesiae*, seguì, quindi, una omologazione, nella forma e nel significato, della norma canonica alla legge dei codici statali, un passaggio dai fatti ai concetti.

Il secondo aspetto che evidenzia l'ingresso nell'universo giuridico della Chiesa della identificazione fra diritto e legge è il metodo d'interpretazione ed attuazione applicato al *Codex* del 1917.

Subito dopo la promulgazione del Codice, tale metodo fu tracciato dal decreto *Cum novum iuris canonici*, che indicò l'esegesi sistematica dei singoli canoni del Codice quale unico modo di studiare ed insegnare il diritto canonico²⁴; dall'istruzione *De experimentis ad gradus in iure canonico assequendos*, la quale stabilì che nelle Università degli Studi e nei licei di diritto canonico gli esami di profitto dovevano vertere sulla esegesi dei canoni del Codice²⁵; e dal m.p. *Cum iuris canonici Codicem*, che istituì una Commissione permanente con il compito di interpretare autenticamente il Codice ed elaborare i nuovi canoni che dovevano aggiungersi a quelli vigenti o sostituirli per far fronte ad eventuali gravi necessità della Chiesa universale²⁶.

²³ Sul concetto di norma nel diritto comune si veda per tutti E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I-II, Milano, 1962 e 1964; Id., *Norma (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, pp. 393-411.

²⁴ Cfr. S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *De novo Iuris Canonici Codice in scholis proponendo*, in A.A.S., 9, 1917, pars I, p. 39.

²⁵ Cfr. S. CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Decretum de experimentis ad gradus in iure canonico assequendos*, in A.A.S., 11, 1919, p. 19.

²⁶ Cfr. BENEDETTO XV, m.p. *Cum iuris canonici Codicem*, in A.A.S., 9, 1917, pars I, III, pp. 483-484.

Dal che una precisa conseguenza: la definitiva consacrazione della *legge codiciale* quale motore propulsivo della giuridicità ecclesiale, fonte che regge e domina le altre manifestazioni del diritto, in parallelo con la riduzione dell'attività giudiziaria (che, dopo la codificazione, si dispiegherà quasi esclusivamente in materia matrimoniale), e la tendenziale convergenza della scienza giuridica sulle chiose della legge scritta²⁷.

Con il *Codex iuris canonici* del 1917, quindi, il *moderno metodo della legalità* si radicò sia nella *costruzione* del diritto canonico, sia nella *riflessione scientifica* su tale diritto.

I limiti di questo duplice esito metodologico emergono, tuttavia, palesemente a distanza di 50 anni.

La concezione del diritto canonico solo quale insieme di norme generali ed astratte, che esigono di essere applicate giacché fondate sulla potestà del legislatore, è, infatti, intaccata dal processo di ridefinizione della natura della Chiesa apertosi con il Concilio Vaticano II, e dalla conseguente necessità di ridefinire il volto giuridico della Chiesa.

Due dati al riguardo appaiono particolarmente significativi.

Il primo è il cd. antiggiuridismo, e cioè l'atteggiamento di insofferenza verso il diritto che si diffuse nella società ecclesiale proprio dopo il Concilio Vaticano II²⁸.

²⁷ Su questi effetti prodotti dalla codificazione sulla scienza giuridica e sulla giurisprudenza canonica si veda R. ASTORRI, *La canonistica di fronte al CIC 17*, in *L'eredità giuridica di san Pio X*, a cura di A. CATTANEO, Venezia, 2006, pp. 173-183; *La codificazione e il diritto nella Chiesa*, a cura di E. BAURA, N.Á. DE LAS ASTURIAS, T. SOL, MILANO, 2017; M. GANARIN, *L'avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis*, in *Archivio Giuridico*, 2018, 1, pp. 157-184.

²⁸ Per una lucida presa d'atto della contestazione nella Chiesa della dimensione giuridica dopo il Concilio Vaticano II si vedano i numerosi interventi di PAOLO VI: *Allocutio* del 20 novembre 1965, in *A.A.S.*, 57, 1965, pp. 986-987; *Allocutio* del 17 agosto 1966, in *Il diritto ecclesiastico*, 1966, 77, I, p. 293; *Allocutio* del 25 maggio 1968, in *A.A.S.*, 60, 1968, pp. 340-341; *Allocutio* del 29 gennaio 1970, in *Apollinaris*, 1970, 43, pp. 219-224; *Allocutio* del 28 gennaio 1972, in *A.A.S.*, 64, 1972, pp. 203-205; *Allocutio* del 14 dicembre 1973, *ivi*, 66, 1974, pp. 11-12.

Un atteggiamento dovuto, in gran parte, alla identificazione fra Codice e diritto canonico e alla conseguente percezione di tale diritto quale realtà meramente umana, autoritaria, formalistica, estranea alla spiritualità e libertà del messaggio evangelico ed opposta alle esigenze teologiche e pastorali evidenziate dal Vaticano II²⁹.

Il secondo dato che palesa la crisi della costruzione del diritto canonico *per legem* è la particolare risposta della scienza canonistica la quale, a fronte dell'antigiuridismo post-conciliare, reagì ricercando un nuovo fondamento per il diritto canonico, onde legittimarne, intrinsecamente, la presenza nella Chiesa³⁰.

Ebbene, pur nella profonda diversità di scuole e orientamenti, una comune istanza di fondo sembra rinvenibile nelle diverse elaborazioni dottrinali: il tentativo (più o meno riuscito), di prendere le distanze da una rappresentazione formalista e positivista del *ius*.

Se, infatti, si guarda ai principali orientamenti emersi nella scienza giuridica canonica dopo il Concilio, il distacco da una visione del diritto quale norma positiva stabilita dal legislatore è rinvenibile sia nella concezione del diritto ecclesiale quale disciplina plasmata dalle necessità dei tempi e dei luoghi, essenzialmente rimessa, nella sua vincolatività, alla discrezione degli spiriti, espressa dai canonisti riuniti intor-

²⁹ Sui caratteri dell'antigiuridismo post-conciliare si veda in particolare J.M. PIÑERO, *La contestación del Derecho canónico y la respuesta eclesial*, in *Revista española de derecho canónico*, 1979, 35, pp. 339-367; P. VERA URBANO, *Iglesia y Derecho. La dimensión jurídica de la Iglesia como problema eclesial*, in *Estudios de Derecho Canonico y Derecho Eclesiástico en homenaje al professor Maldonado*, Madrid, 1983, pp. 829-862.

³⁰ Sul dibattito che, dopo il Concilio Vaticano II, coinvolse la scienza giuridica canonica in merito a natura, fondamento, legittimità e metodo del diritto nella Chiesa e sulle ragioni e contraddizioni di tale dibattito si veda G. DALLA TORRE, *Diritto canonico e principio di legalità*, in *Materiali per una cultura della legalità*, a cura di G. ACOCELLA, Torino, 2016, pp. 43-45, nonché all'interno di una ricostruzione del concetto di comunione nella riflessione canonistica P. CAVANA, *Sul principio di comunione nel diritto canonico*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Torino, 1996, pp. 182-197.

no alla rivista *Concilium*³¹; sia nella considerazione del diritto canonico quale realtà fondata sulla Parola e il Sacramento, della scuola di Monaco³²; sia nella rappresentazione del diritto come oggetto della virtù della giustizia, *res iusta* che antecede le norme, della scuola di Navarra³³.

In sintesi: nella esperienza giuridica della Chiesa l'identificazione, concettuale e metodologica, tra diritto e legge formale determinata dalla prima codificazione canonica, è un esito storico, un modello del quale si sono toccati con mano i difetti e i limiti.

3. *La costruzione della giuridicità canonica sulla ricerca della volontà divina*

Veniamo ora al secondo significato che può assumere la formula 'costruzione del diritto canonico *per legem*'.

Difatti, il ricorso alla legge codiciale come perno del diritto canonico definisce un rapporto bilaterale tra la legge positiva, quale criterio con cui si misura la giuridicità di un atto, e l'atto misurato.

Un rapporto bilaterale all'interno del quale il compito del giurista non può che essere quello di riferire le proprie valutazioni e speculazioni alla norma positiva predeterminata.

³¹ Su tale concezione del diritto canonico si veda per tutti P. HUIZING, *L'ordinamento della Chiesa*, in *Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza*, 8, a cura di J. FEINER, M. LÖHRE, Brescia, 1982³, pp. 192-227.

³² Per la concezione del diritto canonico della scuola di Monaco si veda per tutti E. CORECCO, *Diritto canonico*, in *Dizionario Enciclopedico di Teologia Morale*, Roma, 1981, pp. 233-250.

³³ Per la rappresentazione del diritto quale oggetto della virtù della giustizia cfr. per tutti J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, in *Vetera et nova*, Pamplona, 2005, pp. 297-319.

Più ampiamente, sulle distinte posizioni dottrinali e scuole della scienza giuridica canonica dopo il Concilio Vaticano II si veda G. BONI, G. DALLA TORRE, *Conoscere il diritto canonico*, Roma, 2006, pp. 108-119; C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, 2000, pp. 59-89.

Ciò posto, oltre e prima della legge codiciale, nella Chiesa l'idea che chi 'dice il diritto' debba riferirsi ad un criterio oggettivo e predeterminato ha, per il vero, un peculiare fondamento.

La radice divina della giuridicità ecclesiale – per la quale ogni espressione di tale giuridicità non solo non può contrastare l'ordine di giustizia che Cristo ha dato alla Chiesa ma deve compiere, per conclusione o specificazione, tale ordine³⁴ –, configura, infatti, un imprescindibile rapporto di *priorità* fra volontà divina e soluzioni umane.

Tale rapporto risulta dogmaticamente sancito, ad esempio, nei cann. 24 § 1 CIC 83 e 1506 CCEO allorché, affermando che nessuna consuetudine contraria al diritto divino ha forza di legge, evidenziano la volontà divina quale parametro di riferimento di ogni forma di manifestazione della giuridicità canonica.

Ebbene, è dall'esistenza e contenuto di tale rapporto di priorità che dipende la consistenza teorica della costruzione *per legem* dell'ordinamento canonico o, anche, la costruzione *per legem* dell'ordinamento canonico come idea.

E ciò sotto diversi profili.

Difatti, poiché la priorità della volontà divina rispetto alle soluzioni umane è, anzitutto, assiologica, quando la legge umana appare conforme alla *ratio* divina acquista una particolare qualità valoriale, che ne giustifica l'obbligatorietà oltre i suoi aspetti formali.

Ne consegue che il riferimento alle norme positive può essere inteso quale riferimento ad un ordine oggettivamente giusto o, detto altrimenti, che la costruzione del diritto canonico *per legem* si risolve nella aderenza ad un ordine giusto 'che sta prima'.

La perenne tensione della norma canonica verso la volontà divina, che essa specifica o attua, presuppone, infatti, il carattere positivamente assiologico della norma stessa, che richia-

³⁴ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I-II, q.95, a.2.

ma ed esprime le verità costitutive dell'ordinamento e, ancor oltre, della Chiesa³⁵.

La relazione di priorità fra diritto divino e ordine canonico è, di poi, anche organizzativa, strutturale: l'assetto giuridico basilare della comunità dei fedeli, inclusa la potestà di giurisdizione dell'autorità ecclesiastica, scaturisce dalla volontà fondazionale di Cristo.

Dal che una precisa conseguenza: l'origine divina della competenza della gerarchia – o, anche, il diritto divino quale primaria norma di competenza –, rafforza ulteriormente la vincolatività delle leggi ecclesiali, corrispondenti al disegno di Dio non solo per il loro contenuto ma, pure, per i soggetti che le pongono in essere. Per tali leggi, cioè, si delinea una duplice presunzione di giustizia e vincolatività.

Infine, allo 'stare prima' del *ius divinum* può attribuirsi una valenza cronologica, che salvaguarda l'esigenza di prevedibilità intimamente connessa alla costruzione del diritto canonico *per legem*.

Se, infatti, si ammette un'individuazione certa della *lex* divina – dichiarata dal Magistero ecclesiastico e avvertita nella coscienza dei fedeli mediante il senso soprannaturale della fede³⁶ –, tale *lex* determina la certezza in senso soggettivo giacché, a prescindere da previe norme formali, ogni credente dovrebbe essere in grado di prevedere come l'ordine ecclesiale – scaturito da quella legge –, qualificherà la sua azione futura³⁷.

Una corretta interpretazione di questo significato cronologico e, ancor oltre, della stessa relazione di priorità fra diritto divino e diritto umano, richiede, tuttavia, alcune precisazioni.

³⁵ Sul diritto divino come parte della rivelazione cristiana cfr. per tutti in dottrina C.J. ERRÁZURIZ, *Circa la configurazione del diritto divino e del diritto umano nella Chiesa*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano, 2005, pp. 113-122.

³⁶ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Dei verbum*, n. 10; Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 12.

³⁷ Sulla legge divina quale causa efficiente della certezza (oggettiva e soggettiva) del diritto della Chiesa si veda il fondamentale contributo di G. CAPOGRASSI, *Prefazione a «La certezza del diritto» di Flavio Lopez de Oñate*, in *Id., Opere*, V, Milano, 1959, pp. 101-114.

Al riguardo, senza ricostruire analiticamente il dibattito dottrinale sui contenuti del *ius divinum* o sul rapporto fra questo e il *ius humanum*, è sufficiente considerare il risultato ultimo di tale dibattito: il diritto divino non è un insieme di precetti cristallizzati, precedenti l'ordine giuridico canonico e a questo superiori ed esterni.

Piuttosto, il disegno divino, sebbene immutabile, si manifesta nelle vicende concrete della Chiesa e il *ius (divinum)* è dato dall'incontro, nel tempo e nella storia, fra la rivelazione di Dio – che esige l'uomo –, e la risposta di quest'ultimo³⁸.

Una risposta, quella dell'uomo, libera e obbediente ma, anche, frammentaria e discontinua nelle sue forme e mai totalmente certa nei suoi esiti.

La recezione umana del dato divino passa, infatti, attraverso la mediazione culturale dell'interprete (legislatore, giudice, comunità) che comprende ed esprime la volontà divina con le categorie che sono proprie a sé stesso e ai destinatari delle norme³⁹.

Né potrebbe essere diversamente. La dimensione universale della missione della Chiesa comporta che questa missione si realizzi attraverso l'incarnazione del Vangelo nelle diverse

³⁸ Per questa concezione del *ius divinum*, determinata e confermata dalla immagine conciliare della Chiesa quale unica e complessa realtà, risultante da elementi umani ed elementi divini (cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 8), si veda ampiamente in dottrina P.J. VILADRICH, *El ius divinum como criterio de autenticidad en el Derecho de la Iglesia*, in *La norma en el Derecho Canónico. Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico* (Pamplona, 10-15 de octubre de 1976), I, cit., pp. 40-78; S. BERLINGÒ, *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, 106, I, pp. 35-65; J. FORNÉS, *La doctrina canónica del siglo XX sobre el Ius divinum*, in *Il Ius divinum nella Vita della Chiesa. XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico* (Venezia 17-21 settembre 2008), a cura di J.I. ARRIETA, Venezia, 2010, pp. 285-320.

³⁹ Sulla discontinuità e diversità delle norme umane che recepiscono il diritto divino in ragione della necessità di rendere tale diritto comprensibile, traducendolo nelle diverse culture e tradizioni dei fedeli cfr. P.A. BONNET, *Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale*, in *Il Codice di diritto canonico e il nuovo Concordato. Vent'anni dopo*, Bologna, 2006, pp. 88-97; R. SOBANSKI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Scienza giuridica e diritto canonico*, a cura di R. BERTOLINO, Torino, 1991, pp. 137-138.

culture e l'ingresso di queste nella vita della comunità ecclesiale, attraverso cioè un processo di inculturazione⁴⁰.

Ebbene, tale processo di inculturazione si riflette sul piano giuridico mediante una articolata varietà disciplinare, che risponde alle particolari esigenze delle singole comunità e traduce la volontà divina nelle categorie culturali proprie delle comunità stesse⁴¹.

Al contempo, ogni recezione in una norma positiva dei valori divini è, sempre, una recezione parziale, che sconta la condizione difettiva dell'uomo, il quale non può mai comprendere pienamente la volontà divina e farla propria⁴².

Il disegno divino, pertanto, trascende le prescrizioni positive umane, che non possono racchiuderlo o esaurirlo.

4. *Una indicazione di metodo*

Ora, dalla considerazione della idea sottesa alla costruzione del diritto canonico *per legem* derivano precise conseguenze metodologiche.

⁴⁰ Sull'inculturazione quale processo d'incontro e confronto fra Vangelo e culture, che permea di sé il modo in cui i cristiani vivono la fede, la liturgia e la disciplina canonica, si veda nell'ambito del magistero GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Slavorum apostoli*, 2 giugno 1985, n. 21, in A.A.S., 77, 1985, pp. 802-803; Id., Lettera enciclica *Redemptoris missio*, 7 dicembre 1990, n. 52, *ivi*, 83, 1991, p. 300; Id., Lettera enciclica *Fides et Ratio*, 14 settembre 1998, Città del Vaticano, 1998, nn. 12, 70-73, 92, 96, pp. 19, 100-109, 135 e 140; Id., *Allocuzione alla Rota Romana* del 22 gennaio 1996, in A.A.S., 88, 1996, pp. 776-777; COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Fede e inculturazione*, in *La civiltà cattolica*, 1989, 140, I, pp. 158-177.

⁴¹ Per i riflessi giuridici del processo di inculturazione e sulla capacità del diritto canonico di contribuire a tale processo si veda per tutti G. BONI, *Il «Codex Iuris canonici» e le culture. Parte prima. Il diritto canonico di fronte all'inculturazione: dalla teoria alla prassi in una prospettiva evolutiva*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2009, 1-2, pp. 135-182; EAD., *Il «Codex Iuris canonici» e le culture. Parte seconda. Occidente, culture 'altre' secolarizzazione: le risposte del diritto canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2009, 3-4, pp. 541-588.

⁴² Su questo profilo del rapporto tra il progetto di Dio e le norme di condotta umane tendenti a tale progetto, si veda G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto divino*, in Id., *Il mistero del diritto*, I, *Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, 1997, pp. 19-62.

La prima è la 'assolutezza relativa' delle norme positive canoniche.

Poiché la giuridicità ecclesiale si costruisce nella costante ricerca della volontà divina, nel profondo e vitale intreccio fra iniziativa di Dio e risposta umana, la norma positiva è vincolante, è cioè un imprescindibile punto di riferimento per la scienza giuridica, nella misura in cui appare – anche e soprattutto in rapporto alla situazione concreta –, come una realizzazione specifica del progetto divino.

Se così non è, chi interpreta ed applica la norma positiva deve discostarsene, senza che da ciò derivi un nocumento alla coerenza ed unitarietà del sistema.

E questo perché tale coerenza ed unitarietà non risiede nella pura orditura logica, nelle costruzioni sistematiche, ma nel progetto divino, che sostiene e riconduce ad unità le sue molteplici forme di realizzazione.

È questa, del resto, la radice ultima di una nota e specifica caratteristica dell'ordinamento canonico: la sua dinamica flessibilità, il suo articolarsi intorno ad una serie di istituti che relativizzano l'assolutezza della legge positiva. Si pensi, per tutti, all'*aequitas canonica*, canone di interpretazione ed applicazione della norma positiva che nel sistema ecclesiale consente ad ogni operatore giuridico di integrare, correggere o supplire la norma stessa per giungere ad una soluzione giusta per il caso reale⁴³.

⁴³ Sull'*aequitas canonica* quale criterio ermeneutico ed applicativo esiste una vastissima bibliografia. A titolo indicativo e per un primo orientamento si vedano i classici contributi di V. DEL GIUDICE, *Privilegio, dispensa ed epicheia nel diritto canonico*, in *Annali dell'Istituto giuridico della università di Perugia*, VII-VIII (1923-1924), (estratto), Perugia, 1926, pp. 49-54; C. LEFEBVRE, *Équité*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, V, Paris, 1953, pp. 399-400. Per una ricostruzione dell'incidenza dell'equità canonica nell'esercizio del potere discrezionale si veda invece B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Napoli, 2007.

Quanto agli altri istituti di flessibilità e dinamicità dell'ordinamento canonico si rinvia alla analisi di H. PREE, *Le tecniche canoniche di flessibilizzazione del diritto: possibilità e limiti ecclesiali di impiego*, in *Ius Ecclesiae*, 2000, 12, pp. 375-418.

La seconda conseguenza metodologica che consegue dalla idea sottesa alla costruzione del diritto canonico *per legem* è il particolare abito mentale che, da tale idea, deriva al giurista nella Chiesa.

La tensione verso la ricerca della volontà divina richiede all'operatore giuridico una costante vigilanza della propria coscienza e della propria azione secondo quella volontà. Tale tensione evita che il potere si traduca in arbitrio, rende l'operatore giuridico consapevole del fatto che la sua volontà non è assoluta, non è l'unico fattore costitutivo della decisione, poiché questa volontà deve aprirsi alle esigenze di giustizia che emergono dalla realtà.

Ebbene questo *abito mentale*, che garantisce un nesso costante, dinamico e produttivo tra il sistema giuridico e la realtà della società ecclesiale è, forse, il profilo di confronto più fecondo che il diritto della Chiesa offre oggi al giurista.

Il tramonto del paradigma della modernità giuridica, del sogno di fare del diritto una macchina, avviata dal comando del legislatore onnipotente e razionale, e capace di funzionare da sé, grazie alla perfezione dei suoi ingranaggi, sembra aprire oggi la strada alla considerazione dell'interpretazione dottrinale ma, soprattutto, giurisprudenziale, quale momento strutturante della giuridicità, essendo i giudici (nazionali e sovranazionali) a contatto con la realtà e naturalmente idonei a cogliere la soluzione giusta che emerge dai fatti alla luce non di regole ma di principi (anzitutto costituzionali), radicati nei valori della comunità ma, al contempo, in grado di esprimere i cangianti bisogni della comunità stessa⁴⁴.

Esemplificativo in questo senso il diritto europeo. La natura pluralistica dell'assetto giuridico istituzionale della Unione europea, mentre comporta che più soggetti esercitano la funzione legislativa in reciproca interazione, affida ai giudici il

⁴⁴ Sulla attuale prevalenza del diritto giurisprudenziale si veda ampiamente M. DONINI, *Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte*, Milano, 2011, nonché per un quadro di sintesi M. DELMAS-MARTY, *Mondializzazione e ascesa al potere dei giudici*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, cit., pp. 128-145.

compito di identificare la pluralità di regole e principi ai quali deve conformarsi l'esercizio del potere⁴⁵.

Ma il mutamento del ruolo dei giudici da esecutori dei comandi del legislatore a tessitori di un ordine giuridico sempre più rispettoso delle differenze anche culturali, pone il problema di individuare nuovi limiti al potere giudiziale. Problema accentuato dall'assetto pluralistico della società, che rende difficile riferire il giudizio a valori ampiamente condivisi e socialmente riconosciuti⁴⁶.

Ebbene, rispetto a questo problema, l'esperienza canonistica per un verso è un modello che conferma la necessità di ragionare sempre più in termini di peculiarità del caso, di equità, di proporzione e sempre meno in termini di mera sussunzione del fatto nell'astratta descrizione della norma.

Per l'altro verso, a fronte del rischio che i maggiori poteri creativi che il nostro tempo assegna ai giudici e, in generale, agli operatori del diritto si traducano in arbitrio, l'ordinamento canonico, quale ordinamento aperto, che riconduce il diritto positivo ad una realtà che lo trascende, è un modello di etica del limite.

Ai giuristi che operano oltre l'orizzonte della modernità, che sembrano ormai chiamati più a formare regole che ad applicarle⁴⁷, il diritto canonico, quale diritto che chiede all'operatore giuridico di andare oltre l'involucro protettivo delle ragioni formali e di coerenza del sistema, che esige una peren-

⁴⁵ Su queste caratteristiche del diritto europeo si veda per tutti A. ALI, *Il principio di legalità nell'ordinamento comunitario*, Torino, 2005.

⁴⁶ Per puntuali rilievi che evidenziano l'incidenza della disomogeneità culturale e religiosa della società attuale sulla produzione del diritto si veda G. MOSCONI, *Crisi del diritto, pluralismo religioso e mutamento culturale in Europa*, in *Sociologia del diritto*, 2004, 2, pp. 225-238; nonché gli studi di M. PACE, E. PACE, G. AMBROSIO, L. MANCINI, M. RICCA, R. BOTTA, P. MONETA, A. POGGI, P. FLORIS, E. DIENI, A. BETTETINI, F. MARGIOTTA BROGLIO, F. FREGOSI, S. BERLINGÒ, sul tema *Multiculturalismo e religioni: il caso italiano*, pubblicati in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, 1, pp. 3-328.

⁴⁷ Sulla formazione più che applicazione della regola quale problematico compito attuale del giurista si veda F. VIOLA, *Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo*, in *Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare*, cit., p. 111.

ne tensione verso le esigenze di giustizia del caso concreto, lascia questa lezione di metodo: la formazione della regola esige una introiezione del senso del limite, un atteggiamento di moderazione da cui dipende la tenuta ed accettabilità della regola formata.

Abstract

BEATRICE SERRA, La costruzione *per legem* dell'ordinamento canonico: postille in tema di metodo giuridico

Il contributo enuclea alcuni significati della costruzione del diritto canonico *per legem* sottolineando le indicazioni di metodo che la scienza giuridica statale può trarre dall'esperienza giuridica canonica.

Parole chiave: metodo giuridico, diritto canonico, legge.

BEATRICE SERRA, The construction of canon law *per legem*: notes on the legal method

The paper analyzes some meanings of the *per legem* construction of canon law underlining the indications of method that the state juridical science can draw from the canonical juridical experience.

Key words: legal method, canon law, law.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Mario CARVALE, Professore emerito di Storia del diritto italiano,
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Francesco BONINI, Professore ordinario di Storia delle istituzioni
politiche, Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma

Carlos José ERRÁZURIZ M., Professore ordinario di Filosofia del
diritto e di Teoria fondamentale del diritto canonico, Pontificia
Università della Santa Croce

Maria D'ARIENZO, Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e
canonico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Montserrat GAS-AIXENDRI, Professore ordinario di Diritto canonico
e di Diritto ecclesiastico dello Stato, Universitat Internacional de
Catalunya

Beatrice SERRA, Professore associato di Diritto ecclesiastico e
canonico, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Fabio VECCHI, Professore a contratto di Storia del diritto canonico,
Università “Magnia Græcia” di Catanzaro

Natale VESCIO, Ricercatore di Storia delle istituzioni politiche,
Università del Salento

Claudio GENTILE, Dottore di ricerca in Diritto canonico, Pontificia
Università Urbaniana

ARCHIVIO GIURIDICO

Elenco Valutatori
Anno 2018

Prof. Antonio Banfi
Prof. Eduardo Baura
Prof. Francesco Bonini
Prof.ssa Susanna Cafaro
Prof.ssa Erminia Camassa
Prof. Paolo Cavana
Prof. Andrea Ciampani
Prof. Davide Cito
Prof. Orazio Condorelli
Prof. Ottavio De Bertolis
Prof. Massimo del Pozzo
Dott. Costantino-M. Fabris
Prof. Alessandro Ferrari
Prof.ssa Emanuela Giacobbe
Prof. Tomaso Francesco Giupponi
Prof. Pasquale Lillo
Prof. Pietro Lo Iacono
Prof. Fabio Macioce
Prof. Venerando Marano
Prof.ssa Fabiana Mattioli

Prof.ssa Daniela Milani
Prof. Jesús Miñambres
Prof.ssa Chiara Minelli
Prof. Vincenzo Pacillo
Prof. Luca Paladini
Prof. Paolo Papanti-Pelletier
Prof.ssa Margherita Pittalis
Prof. Ivano Pontoriero
Prof. Fernando Puig
Prof. Mario Ricca
Prof. Angelo Rinella
Prof. Giovanni Rossi
Prof. Antonio Saccoccio
Prof.ssa Nicoletta Sarti
Prof. Jean-Pierre Schouppe
Prof. Lorenzo Sinisi
Prof. Carmelo Elio Tavilla
Prof. Vincenzo Turchi
Prof. Roberto Zannotti

INDICE DEL FASCICOLO 1 2018

Miscellanea

Arnaldo Morace Pinelli, Il revirement della Cassazione
in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite 3

Francesco D'Agostino, Pluralismo difficile..... 25

Elisa Baroncini, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella
composizione dell'Organo d'appello dell'OMC 35

Antonello Blasi, L'attività internazionale della Santa Sede
attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di
tradizione cristiana: i Paesi africani 123

Manuel Ganarin, L'avvicendamento delle codificazioni
canoniche nella continuità della tradizione disciplinare
della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche
per modum legis 157

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, Il XVI Congresso internazionale
di Diritto canonico a cent'anni dalla promulgazione del
Codex iuris canonici 187

Recensioni..... 193

INDICE DEL FASCICOLO 2 2018

Miscellanea

<i>Silvia Grassi</i> , Il Consiglio Superiore della Magistratura tra informazione e comunicazione.....	203
<i>Andrés Ollero</i> , Legalidad y constitucionalidad.....	229
<i>Alessandro Cassarino</i> , <i>Exceptiones argentariae</i> ed ordine di adempimento delle prestazioni nelle vendite all'asta private nel diritto del Principato.....	257
<i>Isabella Cortesi</i> , Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria.....	287
<i>Ciro Punzo</i> , Il Cristianesimo: risposta pienamente adeguata alla tematica <i>gender</i>	355
<i>Simone Petrilli</i> , Le relazioni tra la Curia romana ed i Comuni nello Stato della Chiesa del XVIII secolo. Il caso della Comunità di Terracina.....	367

Fatti e giudizi

<i>Giuseppe Dalla Torre</i> , Nuova intesa sull'assistenza religiosa ai militari in Italia	413
--	-----

Recensioni	419
-------------------------	-----

INDICE DEL FASCICOLO 3 2018

Miscellanea

<i>Giuseppe Dalla Torre</i> , Declino dello Stato moderno e metamorfosi dello <i>Ius Publicum Ecclesiasticum</i>	431
<i>Armando Torrent</i> , El senadoconsulto Rubriano de <i>fideicommissariis libertatibus</i> Ulp. (5 <i>fideic.</i>) D. 40,5,26,7: <i>si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore adesse noluisse</i> . Un intento de explicación material y procesal.....	451
<i>José Ramón de Verda y Beamonte</i> , I diritti della personalità come categoria unitaria nell'esperienza giuridica spagnola.....	511
<i>Alessandro Grillone</i> , Le guarentigie reali del locatore di <i>praedia urbana</i> nei primi secoli dell'Impero	555
<i>Michele Grazia</i> , Il principio di complementarietà in materia di formazione seminariale dei futuri chierici tra <i>Codex Iuris Canonici</i> e <i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i>	591
Recensioni	613

INDICE DEL FASCICOLO 4 2018

Atti del Convegno

Il metodo nelle scienze istituzionali e politiche:

una prospettiva interdisciplinare tra passato e presente

Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma, 26 marzo 2018

a cura di Fabio Vecchi e Natale Vescio

Francesco Bonini, La storia delle istituzioni politiche:

sviluppi e metodo627

Mario Caravale, Storiografia giuridica e metodo:

qualche nota 673

Carlos José Errázuriz M., Universalità d'orizzonte e

specificità tematica nel metodo iusfilosofico di Sergio Cotta 689

Maria d'Arienzo, Il contributo del pensiero riformato del

XVI secolo all'ermeneutica della laicità 697

Beatrice Serra, La costruzione per legem dell'ordinamento

canonico: postille in tema di metodo giuridico 721

Fabio Vecchi, Suggestioni metodologiche di papa Francesco

nel (controverso) dialogo tra il teologo ed il canonista 745

Natale Vescio, Giuseppe Salvioli tra storia e riforma delle

istituzioni liberali. La prolusione palermitana sul metodo
storico nel diritto civile 791

Recensioni 837

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@muccheditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.